

IL DIRITTO PENALE TRA TOLLERABILE DISSENSO E MOTIVAZIONE CULTURALE AL
REATO: LA COMPARAZIONE ITALO-TURCA ALLA PROVA DEL METODO
DEMOCRATICO*

Antonino Sessa**

SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- La tenuta (anti)democratica del sistema tra oriente ed occidente. La comparazione italo-turca come strumento di conoscenza; a) nella tutela della disobbedienza civile; 2.1- ...b) nella disciplina della motivazione culturale al reato; 3.- Per una dialettica razionale tra diritto penale politico e diritto politico penale: alle origini di una democrazia “aperta”; 4.- *Facit*.

1.- Premessa.

La notte del 9 novembre del 1989, con la celebrazione della caduta del muro di Berlino, ha rappresentato ed ancora rappresenta per la Germania un appuntamento con la storia e con la possibilità, neppure malcelata, di riscattare l'ondata antisemita che ha visto le sue origini proprio in una notte altrettanto storica, quella tristemente nota ai tedeschi come la notte dei Cristalli avvenuta 60 anni prima, nel 1938¹.

Il 9 novembre 1989, dunque, a parte l'evidente significato politico legato ad una data, ha segnato un evento che, ben oltre il semplice crollo di un muro, ha anche fornito l'occasione epocale per favorire una rivisitazione sociale del dialogo tra parti opposte del mondo. Infatti, il nord ricco rispetto al sud povero avrebbe, da quel momento, lasciato spazio ad una nuova dialettica, quella tra oriente ed occidente che, non più in senso materiale-verticale, ma in senso orizzontale-culturale avrebbe finito per ergersi a protagonista delle sorti del mondo da lì in avanti.

Breve: alla stregua di quanto appena sopra osservato, e volendo assumere una tale considerazione a base del nostro discorso, le difficoltà legate a dati non più empiricamente verificabili – si pensi a ricchezza e povertà -, hanno portato a rinvenire nella indeterminatezza di uno scontro tra culture – quella orientale e quella occidentale - le origini di quella “penalità mobile” che, in particolare, nella lotta al terrorismo², ed è bene dirlo sin da subito, solo attraverso il recupero di un metodo democratico, in luogo del ricorso ad uno strumentale uso politico del diritto³ asservito ad una violenza di sistema – si pensi all'abbattimento delle Torri Gemelle⁴ -, segnerebbe razionalmente il passo, e nell'ambito di un diritto della Terra, ad auspicabili strategie di affermazione di valori universalmente condivisi,

*Il presente lavoro, corredato di note, riprende l'intervento tenuto nell'ambito del Seminario italo-turco di storia del diritto penale organizzato presso l'Aula “A. Catania” il 13-14 novembre 2024 dal Centro studi sui diritti dell'antico oriente mediterraneo “Daniela Piattelli” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Salerno.

** Ordinario di diritto penale nell'Università degli studi di Salerno.

¹ Cfr. per tutti B. Perotti, *La notte dei cristalli*, Milano 1995, passim

² Per una analisi razionale delle cause del fenomeno e delle origini di una dommatica di garanzia cfr. la lucida ricostruzione di V. Masarone, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea e internazionale*, Napoli 2013, passim; R. Bartoli, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino 2008, passim

³ Seguendo la lucida ricostruzione di S. Moccia, *Sul difficile rapporto tra principio di sussidiarietà, diritti fondamentali e politica criminale agli albori della postmodernità*, in *Diritti dell'uomo e sistema penale*, vol. I, Napoli 2002, 123 ss.

⁴ Per una ricostruzione storica di una tale tragedia cfr. G. Marinelli, *11 (undici)*, Milano 2021, passim

per quanto non fideisticamente imposti, in una dialettica tra civiltà che solo così fisiologicamente si confrontano nella costruzione di democrazie “aperte”⁵.

2.- La tenuta (anti)democratica del sistema tra oriente ed occidente. La comparazione italo-turca come strumento di conoscenza.

Sulla base di una tale premessa, dunque, il problema della definizione di fondamento e limiti della responsabilità penale in uno stato sociale dei diritti⁶ porta evidentemente a confrontarsi con la capacità di un metodo che, anche nella sua verifica rispetto alla comparazione tra diritto penale turco ed italiano, fa della disobbedienza civile e della motivazione culturale al reato i possibili terreni di verifica della tenuta (anti)democratica di un sistema razionale di controllo per la inflizione sussidiaria della sanzione più grave. Infatti, è proprio con il ricorso a quest’ultima che un ordinamento orientato a criteri di civiltà deve saper definitivamente sottrarsi, e proprio nel rispetto di valori universalmente riconosciuti, ad una sua pur sempre possibile deriva promozionale-eticizzante dal carattere (tendenzialmente) autoritario. E ciò soprattutto nel rifiuto di una subdola commistione tra funzioni manifeste e funzioni latenti della penalità che, costantemente in agguato, finiscono per legittimare una politica criminale irrazionale⁷ e tesa a combattere, secondo una consolidata logica emergenziale, più gli effetti che non le cause dei fenomeni, anche criminosi, di volta in volta in esame⁸.

Ecco, allora, che, nell’ambito del seminario di studi che ci vede qui impegnati, un momento di sicura riflessione, a conferma anche dell’assunto di cui immediatamente sopra, può essere costituito dalle “tracce” che, proprio in via comparatistica, il diritto penale italiano consente di rinvenire nel diritto penale turco⁹. Evidenti, infatti, sono le interazioni sotto il profilo politico-criminale già tra codice Ottomano e codice Zanardelli che, tuttavia, nella stagione riformista caratterizzata dalla proclamazione della repubblica turca del 1923, pure non mancano di confermare un progressivo abbandono di istanze garantiste in ragione di una predominanza di chiari riflussi illiberali¹⁰. Ed una tale affermazione, del resto, sembra trovare pure chiaro riscontro nella recezione nel codice penale turco, allora varato, di una cultura giuspenalistica che, nel riprendere in particolare quanto avvenuto in Italia con la legislazione penale fascista, non fece altro che riprodurre in via imitativa e, conseguentemente, applicativa quelle torsioni autoritarie tipiche del tempo¹¹. Vi è infatti una linea comune nelle strategie penalistiche turco-italiane che, nel trovare il loro punto di confluenza storico nell’abbandono del modello codicistico garantista del codice Zanardelli, si caratterizzarono per una chiara svolta ideologica marcatamente repressiva. Quest’ultima, confermata tanto nel codice penale turco quanto in quello Rocco italiano del 1930, non mancò di ribadire una stessa visione statocentrica, che divenne ben presto terreno di prova rispetto ad una tenuta sistematica in ragione di una incedente

⁵ Così condivisibilmente L. Ferrajoli, *Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale*, Milano 2025, passim; Id., *Per un costituzionalismo della Terra. L’umanità al bivio*, Milano 2022, passim

⁶ Le origini di una tale affermazione sistematica di valori fondamentali sono rinvenibili nella lezione di M. Gallo, *Diritto penale italiano, Appunti di parte generale*, Torino 2021, passim

⁷ Sulla strumentalizzazione delle funzioni manifeste della penalità cfr. per tutti A. Baratta, *Prefazione* a S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli 1997, XIII ss.

⁸ Così Moccia, *La perenne emergenza*, cit., passim

⁹ Risulta qui utile il riferimento a *Il diritto penale della repubblica di Turchia*, S. Riondato - R. Alagna (a cura di), Padova 2012, passim

¹⁰ Come pure rileva A. Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, in *Il diritto penale della repubblica di Turchia*, cit., 127

¹¹ Cfr. Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, cit., 128

rilettura assiologicamente orientata della norma ordinaria, per un assunto chiaramente avvalorato dal parallelismo che tanto nella legislazione turca quanto in quella italiana investì la costituzionalizzazione del principio di colpevolezza ed il successivo dibattito sulla responsabilità degli enti da reato¹².

Infatti, non vi è chi non veda come nella comune evoluzione normativa, ciò che ha caratterizzato la legislazione penale turca ed italiana è quella originaria traccia comune del succedersi progressivamente nel sistema codificatorio complessivo di contrasto al fenomeno criminoso tra il cedevole momento autoritario in favore di un modello liberale¹³, laddove sono state proprio le stesse istanze di affermazione di una penalistica civile che hanno finito evidentemente per trovare nella comparazione e nello studio della storia giuridica la forza per abbandonare una vulnerabilità di sistema in nome del recupero di modelli da stato sociale dei diritti. Ed una così chiara opzione di sistema, ben oltre mere sterili “tracce” del passato, ha finito per caratterizzare anche il diffondersi di evidenti “influenze” italiane non unilaterali che, per il diritto penale turco¹⁴, sono state espressione soprattutto di un confronto capace di educare al relativismo e non ai dogmi nel recupero di rapporti tra scienze penalistiche¹⁵.

Ed ecco perché un tale approccio metodologico, allora, è destinato ad aiutare a far luce sul rapporto tra divergenze e comuni peculiarità nelle rispettive codificazioni penalistiche turca ed italiana che, ben oltre la parte generale, hanno trovato e trovano, nell’economia di questo nostro lavoro, particolarmente nella parte speciale della legislazione, pure qui oggetto di studio, la necessità di chiarire noti punti oscuri, sintomaticamente rinvenibili in un primo terreno critico, quella riferibile alla tutela degli interessi politici e della disobbedienza civile dal simbolismo dei reati di opinione¹⁶. Del resto, ed è opportuno qui ribadirlo, proprio questi ultimi, rappresentano da sempre una tematica di una certa rilevanza, anche dal punto di vista storico-comparatistico, soprattutto perché riflettono nella codificazione turca una dommatica in cui vivono diverse reminiscenze della codificazione italiana, soprattutto per quanto attiene la tutela di beni collettivi, quali “lo Stato” (e non più la “personalità dello Stato”)¹⁷.

Nei reati a tutela dello Stato, in Turchia, infatti, possiamo dire che riposa l’eredità italiana più significativa, ed allo stesso tempo problematica, di una sistematica ordinamentale alla prova di una democrazia penale¹⁸. Con la modifica intervenuta negli anni ‘30, in verità, e con l’abbandono

¹² Cfr. Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, cit., 132-135

¹³ Sul punto, e per le origini di una tale assunto cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, tomo I, Milano 2009, 493 ss.

¹⁴ Per l’approfondimento della relazione evolutiva tra “tracce” e “influenze” valoriali sul diritto penale turco cfr. anche R. Alagna, *L’omicidio per onore: tradizione e punizione tra Turchia e Germania*, in *Il diritto penale della Repubblica di Turchia*, cit., 187 ss.

¹⁵ Riprendendo la stimolante intuizione di C. Pedrazzi, *L’apporto della comparazione alle discipline penalistiche*, in R. Sacco (a cura di), *L’apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano 1980, 174

¹⁶ Quali creatori di antinomie non necessarie, cfr. le acute riflessioni sul tema di P. Nuvolone, *Antinomie, fossili e derivazioni nel codice penale italiano*, in *Bollettino dell’Istituto di Diritto e procedura penale dell’Università degli Studi di Pavia*, a.a. 1960-61, 12; nella dottrina penalistica italiana, cfr. per tutti le stimolanti pagine di C. Fiore, *I reati di opinione*, Padova 1973, passim

¹⁷ Per i dovuti approfondimenti cfr. Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, cit., 140 ss.

¹⁸ Riprendendo la felice espressione sistematica di M. Donini, *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano 2004, passim; più in generale, e per una riflessione di metodo cfr. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari 2021, passim

dell'assetto liberale del codice Zanardelli, il legislatore turco non mancò di adottare un apparato repressivo ben più violento di quello del codice penale Rocco dell'epoca, al punto che tra le norme riformulate, sul modello dell'art. 291 del codice penale italiano, vi era l'allora art. 159, che, in una visione strumentalmente ideologica dei reati di opinione, puniva alcune forme di vilipendio nei confronti della "nazione turca" e di diverse istituzioni pubbliche in virtù di una norma pronta a recepire un evidente ampliamento dell'oggetto della tutela fino a ricomprendervi un concetto di identità turca ancor meno afferrabile della nazione pure presente nella corrispondente fattispecie penale italiana¹⁹.

Ed ecco perché, per tentare di attenuare una tale applicazione ai limiti della incriminazione della libera manifestazione di un pensiero, nella riforma del codice penale turco del 2005 e del 2008, in via sistematica, l'art. 301 ha previsto accanto alla non punibilità delle "espressioni di opinioni che avvengono con l'intenzione della critica" (art. 301, comma 3) anche un'autorizzazione ministeriale come condizione di procedibilità (art. 301, comma 4)²⁰.

Inutile dire, però, che sul piano strutturale, non ostante uno sforzo di rideterminazione del tipo penale, segnato da un "ritorno" al requisito della "nazione" (turca) e da una ridefinizione della condotta in termini di "denigrazione", la persistente vaghezza dell'oggetto di tutela penale e l'utilizzo di un solo vocabolo, "denigrare", lontano dalla radice italiana "vilipendere", sembra finire discutibilmente per estendere la sanzione più grave a condotte di scherno prive di "insulto"²¹, con la conseguente evidente difficoltà di esprimere un giudizio sull'interpretazione di una norma ancora assai controversa per i suoi noti risvolti in tema di limitazione di libertà fondamentali²². Sta di fatto che il nucleo problematico di questa disciplina è il medesimo di quella stessa discutibile figura "italiana" di vilipendio politico contro la "nazione", crocevia tra reato d'opinione e reato politico, che all'epoca in cui una tale disposizione fu congegnata parve non avere «precedenti di sorta né nelle legislazioni preesistenti in Italia né nella legislazione degli altri Stati»²³.

Breve: quello che accomuna la legislazione penale turca alla legislazione penale italiana è la conferma di reati di opinione che, nella forma "ampia" del vilipendio, seppur nello sconforto della dottrina per evidenti riflussi illiberali, più o meno marcati, registra una sistematica attitudine a lasciarsi "influenzare" da figure ideologiche di "emergenziale" compromesso ermeneutico in cui la scarsa determinatezza della condotta unitamente alla vaghezza del bene di riferimento, e pur nell'avvento in Italia della Costituzione repubblicana, continuano a prestarsi a strumentali modelli penalistici di minaccia dell'esercizio di libertà fondamentali, come quella della manifestazione del pensiero, quando, in via latentemente autoritaria, consentono, in nome della conservazione del potere per il potere, di incriminare, tanto in Turchia quanto in Italia, sebbene in forma notevolmente affievolita dal punto di vista sanzionatorio (ex L. 86/2006), un mero dissenso quale espressione, invece, di una fisiologicamente democratica disobbedienza civile²⁴.

¹⁹ Cfr. Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, cit., ivi.

²⁰ Cfr. Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, cit., ivi.

²¹ Cfr. B. Algan, *The brand New Version of Article 301 of Turkish Penal Code and the Future of Freedom of Expression Cases in Turkey*, in *German Law Journal* 12 (2008) 2245 s.

²² Cfr. L. Gönenç, *Recent developments in the Field of Freedom of Expression in Turkey*, in *European Public Law*, vol. 11, 2 (2005) 251 ss.

²³ Cfr. G.B. De Mauro, voce *Vilipendio alla nazione italiana*, in *Nuovo Dig. It.*, XII, p. 2a, Torino (1940) 1035

²⁴ E' la conclusione cui perviene irriducibilmente Nisco, *Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco*, cit., 142

2.1- ...b) nella disciplina della motivazione culturale al reato.

Ma la riforma del codice penale turco del 2005, sotto la pressione della società dell'epoca e dell'Unione Europea, ha registrato, accanto ad un tentativo di revisione dei reati di opinione, e per quanto ancora una volta avvenuto in Italia con la legge del 1981, una altrettanto epocale rivisitazione commisurativa, qui pure degna di attenzione, da riferire ad una responsabilità penale che, irragionevole verso gli omicidi per causa d'onore, pure continua a presentarsi di dubbia compatibilità con una penalistica civile²⁵.

Il codice penale turco oggi vigente, infatti, minaccia con una pena aggravata gli omicidi per causa d'onore, limitando l'applicazione dell'attenuante comune per quelle uccisioni caratterizzate, come si vedrà nel prosieguo, dall'essere poste in essere contro famigliari di sesso femminile allo scopo di reintegrare l'onore della famiglia compromesso a causa di contegni sessuali difformi da quelli che la comunità pretenderebbe dalle donne²⁶.

In Turchia, a ben vedere, l'omicidio per causa d'onore rappresenta ancora una questione criminologica, giuridica, sociale e politica che conferma una impostazione comune a paesi ugualmente civili nei quali l'ordinamento pure non ha tardato a farsi carico, dunque, anche di questioni eminentemente tecnico-interpretative che forse sfuggono alla sensibilità del politico²⁷. In verità, il problema principale da affrontare qui è costituito dal capire, innanzitutto, come si può qualificare normativamente una diversa cultura o una sua parte caratterizzante come moralmente intima rispetto ad un autore che, da questa, si sente motivato al reato²⁸. Si pone, dunque, ed in via di sintesi, non solo la questione della possibilità di valutare l'azione del reo con riferimento a valori attinenti al suo retroterra culturale, ma anche la necessità di capire se e come far comunicare un sistema penale, come quello turco, con la valutazione del rapporto tra disvalore sociale e disvalore penale che, pure con riferimento al motivo 'culturale' nel delitto d'onore, viene ad interessare, anche con diverse nuove problematiche interpretative, un'ipotesi di assassinio secondo tradizione e le cause di aggravamento di un omicidio doloso²⁹.

Il codice penale turco, tuttora in vigore, dunque, caratterizzandosi per l'eliminazione di una causa di attenuazione specificatamente diretta all'omicidio per causa d'onore, giunge, in un'ottica diffusa, ad un trattamento penale aggravato per tali fatti quando, all'interno della fattispecie semplice di omicidio, è stata introdotta quella particolare ipotesi relativa all'omicidio dettato da motivi di tradizione, concetto all'interno del quale dovrebbe ricadere anche l'omicidio per causa d'onore, per il quale è oggi prevista la pena più grave che l'ordinamento penale turco conosce, cioè l'ergastolo caratterizzato da restrizioni del regime penitenziario³⁰.

²⁵ Per quanto pure rinvenibile nello studio di Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 187 s.

²⁶ Così Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 188

²⁷ Per una compiuta rassegna dottrinale e giurisprudenziale sul punto cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 189 ss.

²⁸ Sia consentito rinviare qui a P. Parolari, *Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in *Ragion Pratica* (2008) 529

²⁹ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 203

³⁰ Inoltre, ed in via sistematica, non appare di secondo momento come un'ipotesi aggravata specifica è stata prevista per il caso in cui sia un consiglio famigliare a individuare l'autore materiale del reato nel minore congiunto cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 204.

Tuttavia, a fronte di una tale decisa presa di posizione, ideologicamente connotata e frutto di una chiara scelta verso un diritto penale in funzione promozionale e pronto alla strumentalizzazione della sanzione più grave per evidenti esigenze di integrazione culturale³¹, è da un punto di vista sistematico che, in via critica, la persistenza dell'attenuante comune della provocazione finisce per porre un indubbio contrasto, con conseguenti difficoltà di bilanciamento, tra l'aumento di pena previsto dall'art. 82 e la diminuzione per la nuova ipotesi di provocazione di cui all'art. 29 del codice penale turco. Ed ecco che, appunto, è proprio l'attenuante comune della provocazione a minare nel suo fondamento lo spirito riformista del codice penale turco in materia di reato motivato culturalmente, e ciò sia quando la fattispecie penale, come nel nostro caso ex art. 82, prevede una clausola di riserva che privilegia la circostanza e sia quando la classificazione del fatto penalmente rilevante non è pienamente rispondente, come nel caso di omicidio di un parente, alla possibilità di aggirare una tale disciplina rigorista, al punto che sono proprio gli spazi residui della provocazione ad erigersi a vero banco di prova della nuova fattispecie e della stessa immagine della riforma penale in Turchia sul tema. Del resto, proprio per ovviare ad una tale distorsione, non meraviglia come la società civile turca, ha chiesto, per quanto attiene alla nuova ipotesi di provocazione comune, una sua abrogazione integrale, tanto che nella fase preparatoria e parlamentare la norma qui oggetto di critica è stata la più discussa³².

Il risultato, però, è stato una soluzione di compromesso che, salvando la norma, ne ha ristretto il perimetro applicativo grazie ad alcune modifiche. Rispetto alla previgente ipotesi, ad esempio, si nota l'assenza della distinzione tra provocazione lieve e grave per una modifica che, rivelandosi solo apparente, dal momento che il giudice la può eludere in nome di una commisurazione riduzionista altamente discrezionale, finisce per recuperare come dato formale maggiormente rilevante quello che concerne, in verità, la natura della condotta provocatoria. Qui, a ben riflettere, il generico richiamo all'illiceità è stato sostituito con il più preciso, almeno nelle intenzioni, concetto di antigiridicità e tutto ciò, seppur con la finalità di sottrarre il fatto all'attenuazione di omicidi in cui la vittima non compirebbe alcun atto o fatto contrario al diritto, non ha impedito, tuttavia, alla maggioranza della dottrina turca, non ostante la modifica espressa e lo spirito intero della riforma, di ritenere che la terminologia utilizzata dal legislatore sia ambigua e non indichi necessariamente un atto che violi disposizioni normative scritte³³.

Ed ecco perché, nel sostenere da più parti, dunque, che a fondamento del giudizio di provicatorietà si possano considerare anche valori sociali di una determinata comunità, indipendentemente dalla violazione di una disposizione di diritto positivo, una tale ultima interpretazione, di dubbia sostenibilità logico-sistematica, una volta sottoposta alla prova della giurisprudenza, non ha impedito di considerare, infatti, di fronte alla lieve differenza tra l'ipotesi del previgente art. 51 e quella dell'attuale art. 29 del codice penale turco, una persistente attenuazione degli omicidi per causa d'onore³⁴.

³¹ Ci sia consentito sul punto, anche per gli opportuni rilievi critici, rinviare ad A. Sessa, *Cittadinanza espansiva, politiche di integrazione e motivazione culturale al reato: profili storico-domatici e di politica criminale*, in *Ind. pen.* (2014) 490

³² Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 204 ss. anche per gli opportuni riferimenti bibliografici

³³ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 207

³⁴ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 206 -207

Dunque, alla luce di quanto appena sopra osservato, non vi è chi non veda come la vera questione da affrontare qui è quella di stabilire se, anche per l'ordinamento penale turco, un dato culturale ritenuto moralmente vincolante da una parte della popolazione possa essere considerato talmente immorale da essere associato a una fattispecie aggravata, la quale apre le porte alla più severa pena che anche altri ordinamenti conoscono. Infatti, i luoghi concettuali di valorizzazione dell'elemento culturale, nel risentire delle relazioni tra norme culturalmente orientate e ordinamento penale, possono essere tessuti seguendo diverse traduzioni dommatiche in virtù delle quali l'ordito della distinzione tra illecito e colpevolezza, l'articolazione del rapporto tra reati degli stranieri e norme culturalmente orientate possono in teoria rispondere fondamentalmente a due prospettive³⁵.

Pertanto, mentre sul piano oggettivo, ci si potrebbe concentrare sugli spazi di applicabilità delle fattispecie di stampo culturale alle persone che provengono da un ordinamento con diversa impronta etica e, quindi, sulla possibilità di aprire a una etero-integrazione del giudizio di liceità/illiceità, in dottrina non manca chi, muovendosi sul solo piano soggettivo, si concentra sulla problematica di individuare, ed eventualmente legittimare, itinerari di esclusione della responsabilità penale fondati sulla ragionevole non conoscibilità del precetto da parte dello straniero, oppure sulla sua incapacità di adeguarsi alla prescrizione che pure ha ben conosciuto e compreso³⁶.

Ed ecco perché risulta facile comprendere come le vie percorse dalla dottrina, e poi dalla giurisprudenza penale turche, sono, dunque, anche alla luce di quanto appena sopra evidenziato, tutte prevalentemente proiettate sul piano della colpevolezza, dal momento che, una volta esclusi itinerari scriminanti generali, l'autore che è motivato al fatto da un obbligo interiore e morale, da un motivo di coscienza, compie un fatto comunque antiggiuridico. E tutto ciò secondo una impostazione sistematica che, come pure confermato anche dalla giurisprudenza d'oltralpe, e con il conforto della dottrina turca, ha portato alla restaurazione dell'onore come motivo culturale capace di riconoscere l'integrazione dei bassi motivi nel disvalore penale del fatto, ma con una valutazione soggettivamente ragionevole nei confronti degli omicidi d'onore³⁷ in virtù di itinerari ermeneutici percorribili nella valutazione razionale dell'elemento culturale del reato, per come avvenuto anche in Italia con la legge n.442 del 1981³⁸.

Si tratta, in definitiva, di non correre il rischio, in una apprezzabile composizione tra posizioni dottrinali laicamente (in)tolleranti³⁹, di responsabilizzare il reo per la sola sua scarsa socializzazione, ed in forza di tale motivo di non sottrarre la personalità dell'autore e la sua dimensione relazionale ad una valutazione complessiva capace di incidere sull'imputazione dell'ipotesi aggravata di omicidio e sulla commisurazione della pena⁴⁰.

³⁵ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 209.

³⁶ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., ivi.

³⁷ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 210 ss.

³⁸ Cfr. da ultimo L. Garlati, *Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, C. Ruga Riva- C. Pecorella- M. Dova (a cura di), Torino 2023, 3 ss.

³⁹ Per una sintesi sul tema, anche con riferimento al diritto penale turco nella sua evoluzione storico-dommatica cfr. M. Corsalini, *La tutela del principio di laicità nel codice penale turco del 1926 ed i più recenti sviluppi giurisprudenziali*, in www.dirittopenacontemporaneo.it del 25 luglio 2017, 101 ss.

⁴⁰ Cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 218 ss

3.- Per una dialettica razionale tra diritto penale politico e diritto politico penale: alle origini di una democrazia “aperta”.

Nella comparazione del diritto penale turco con quello italiano, allora, e nell’economia generale di questo lavoro, la reale questione da affrontare sembra proprio quella di come rinvenire le basi dialogiche per non limitare il rilievo a livello normativo di semplici “tracce” di universalismo valorativo, quanto piuttosto quello di verificare le condizioni per una sicura “influenza” di quest’ultimo in un assetto ordinamentale complessivo e tipico di una democrazia penale “aperta”. Infatti, il pur apprezzabile sforzo riformista del diritto penale turco, volto a promuovere una tutela non “raffreddata” dei diritti fondamentali tra i Paesi che aderiscono all’Unione Europea, non può limitarsi ad un pur evidente recupero di umanizzazione giuridica di categorie sostanziali, ma deve spingersi compiutamente verso una evidente sensibilità a valori cosmopoliticamente riconosciuti⁴¹. E per questa via, allora, diventa quanto mai essenziale il recupero di un metodo, quello democratico che, unitamente ad un valore assoluto, quello della laicità⁴², finisce per assurgere a modello assoluto cui orientare una penalistica civile.

Il vero problema, dunque, e per quanto chiaramente emergente anche alla luce delle osservazioni sopra sviluppate, sembra proprio caratterizzato dalla evidente esigenza di abbandonare quella diffusa opzione, tipica di una politico-criminale irrazionale, che, nel risolvere problemi di politica sociale attraverso strategie di politica penale come prima e non come *ultima ratio*, si pone simbolicamente fuori da ogni recupero di sussidiarietà della sanzione più grave imposta dalla difesa di libertà fondamentali⁴³. Del resto, non vi è chi non veda come un tale incontestabile assunto non possa non trovare conseguentemente conferma anche nella necessità normativo-superiore di ridefinizione dei rapporti tra diritto penale politico e diritto politico penale che, proprio in settori come quello dei reati di opinione ovvero della motivazione culturale al reato, qui da noi assunti in via esemplificativa, è destinata a trovare il suo più compiuto banco di prova per una consacrazione di una legislazione penale “non emergenziale”⁴⁴. Ma procediamo con ordine.

Nei reati di opinione, allora, si fa sempre più strada l’esigenza razionale di rifuggire una loro criminalizzazione ogni volta in cui essa ha come unico e vero obiettivo quello di impedire la organizzazione del dissenso politico⁴⁵. In ossequio alla affermazione del valore della libertà della manifestazione del pensiero, infatti, la parola contraria non è reato⁴⁶, e questo soprattutto quando, a tutela della disobbedienza civile (art. 54 Cost. italiana)⁴⁷, essa non può essere sacrificata in nome della strumentale tutela superiore di un caleidoscopico quanto indeterminato ordine pubblico (art. 414

⁴¹ In una prospettiva critica, cfr. da ultimo G. Manca, *Il raffreddamento dei diritti fondamentali come limite alla politica criminale*, Milano 2024, passim

⁴² Sul tema per tutti cfr. *Laicità, valori e diritto penale*, a cura di A. Cadoppi, Milano 2010, passim

⁴³ Resta fermo qui l’insegnamento di Fiore, *Ordine pubblico*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano (1980) 1089 s.

⁴⁴ Per i dovuti approfondimenti e le dovute conseguenze sistematiche ci sia consentito rinviare ad A. Sessa, *Tutela penale dell’ordine pubblico e teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo razionale*, in *Delitti contro l’ordine pubblico, Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. V., S. Moccia (a cura di), Napoli 2007, 1 ss.

⁴⁵ Sul giusto equilibrio tra forza coercitiva dell’illecito penale e garanzia del dissenso cfr. D. Pulitanò, *Giustizia penale, garanzie, lotta al terrorismo*, in *Dem. dir.* (1979) 486 ss.

⁴⁶ Cfr. E. De Luca, *La parola contraria*, Milano 2015, passim

⁴⁷ Per gli opportuni approfondimenti cfr. per tutti Moccia, *La perenne emergenza*, cit., 237 ss.

e ss. codice penale italiano) ovvero dello Stato (soggetto) in senso assoluto (art. 301 del codice penale turco)⁴⁸.

Ed è proprio facendo tesoro di tali ultime acquisizioni che si tratta, in verità, di superare, da un lato, e per finalità di difesa del potere per il potere, il pericoloso offuscamento della garanzia di una libertà di espressione ben oltre la sola espressione critica e, dall'altro, un'interpretazione meramente formalistica del tipo penale come di un *crimen laese maiestatis* pronto, così, a sacrificare valori essenziali per la realizzazione effettiva di una democrazia costituzionale⁴⁹. I reati di opinione, allora, non devono correre il rischio di essere destinati, a ben vedere, ad assumere quella discutibile funzione dommatica di patina che, concretizzandosi nella legittimazione di tecniche di tutela penale fortemente anticipata, ha il compito di bloccare, all'occorrenza, ogni forma di dibattito politico che si oppone semplicemente al potere costituito.

Breve: forte anticipazione dell'offesa (pericolo presunto) e rarefazione del bene di riferimento (astrattamente e non personalisticamente collettivo⁵⁰) sembrano trovare il loro punto di confluenza in una inammissibile aggressione ad un sistema di libertà ideologiche e politiche per come universalmente riconosciute, laddove i reati di opinione assurgono a strumento tendenzialmente autoritario di un diritto politico penale in cui, anche con la valorizzazione di una apparente scissione tra reati politici e reati contro l'ordine pubblico, ci si propone, in via sistematica, di colmare con quest'ultimo i vuoti di tutela lasciati dal titolo dedicato ai reati contro la personalità dello stato, e tutto ciò nel chiaro intento di imporre un conformismo ideologico con la legittimazione di reati formali inclini alla possibile incriminazione del mero pensiero⁵¹.

Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, non vi è chi non veda come tanto il diritto penale turco quanto quello italiano, per ovviare ad una tale deriva, devono lasciarsi reciprocamente “influenzare” da un teleologismo valorativo complessivo che, consentendo di bilanciare razionalmente valori parimenti garantiti, si riveli in grado di affermare un metodo capace di portare una democrazia a non rinunciare ad essere tale anche e soprattutto quando si difende⁵².

Ed è proprio nella consacrazione del metodo democratico, quindi, che, ben oltre ispirazioni formalistiche e induttive pronte a far prevalere la norma ordinaria su quella fondamentale, un ordinamento “civile”, abbandonando la strumentalizzazione della tutela dell'ordine e dello Stato come soggetto, deve, da un lato, fare propria la difesa di libertà fondamentali come quella del libero pensiero quale espressione di una democrazia pluralista, laica e tollerante⁵³ e, dall'altro, opporsi alla

⁴⁸ Sulla poliedricità dell'ordine pubblico e sulle sue difficoltà ad essere assunto come oggetto di tutela penale cfr. Sessa, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, cit., 9 ss.; una stimolante ridefinizione dei rapporti tra Stato soggetto e stato democraticamente funzione è rinvenibile nella fine ricostruzione di U. Allegretti, *Amministrazione pubblica e costituzione*, Padova 1996, passim; nella manualistica e per una conferma, da ultimo R. Bartoli – M. Pelissero - S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino 2024, 781 ss.

⁴⁹ Cfr. S. Panagia, *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Padova 1980, 75 ss.; G. Bettiol, *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (1965) 641.

⁵⁰ Per una concezione personalistica di bene giuridico funzionale alla concezione sostanziale dell'illecito penale come modalità di aggressione, cfr. per tutti W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, in *Jenseit des Funktionalismus*, Heidelberg 1989, 85 ss.

⁵¹ La criminalizzazione del dissenso, infatti, finisce per esaltare quella stessa politicità che è alla base proprio del reato politico cfr. A. Gamberini- L. Stortoni, *Basi ideologiche ed effetti normativi della campagna su criminalità e ordine pubblico*, in *Ordine pubblico e criminalità*, Milano 1975, 135.

⁵² Così Pulitanò, *Giustizia penale, garanzie, lotta al terrorismo*, cit., 488

⁵³ Per tutti V. Crisafulli, *Lo spirito della Costituzione*, in *Scritti per il decennale della Costituzione* (a cura di G. Di Meo e altri), vol. I, Milano 1958, 99 ss.

politicizzazione di ogni reato, vale a dire alla criminalizzazione di mere azioni politiche che, quando non ispirate a criteri di ragionevolezza, favoriscono la lettura di reati come atti di infedeltà quale affermazione di una volontà ribelle ancor prima che dell'offesa di un bene⁵⁴.

In una democrazia penale, allora, la centralità della persona, anche nelle formazioni collettive in cui svolge la sua personalità (art. 2 Cost. italiana), porta a rivedere, in via sistematica, anche le garanzie della libertà di pensiero che, fuori da ogni strumentalizzazione a fini sociali, trovano un limite, dal punto di vista interno e logico-giuridico, in quelle espressioni intellettuali non incidenti sulla volizione altrui da orientare ad un fine illecito e, dal punto di vista esterno, nella affermazione della norma fondamentale sulle opzioni riconducibili alla norma ordinaria. Infatti, solo una rivisitazione razionale della gerarchia delle fonti, con la valorizzazione di ogni possibilità di mediazione legislativa nell'esercizio di un potere di inibizione di manifestazioni di pensiero in materie non privilegiate ovvero nella intangibilità dei contenuti, consente di liberarsi della incriminazione di mere espressioni minacciose di quella democrazia "aperta" che un costituzionalismo rigido pure ambisce a realizzare⁵⁵. Solo, così, le insidie di un riformismo emergenziale, dunque, potranno essere rigettate per una ristrutturazione dei reati di opinione che, anche per il diritto penale turco come per quello italiano, e sotto l'effettiva influenza di un universalismo valorativo, asseconderanno in una democrazia penale quei limiti razionali e sussidiariamente idonei ad abbandonare fattispecie simbolicamente criminogene di mera persuasione, sicuramente oggetto di giudizio negativo tanto sul piano logico-giuridico quanto politico-criminale⁵⁶.

Ed allora, sulla base di una tale ultima acquisizione, e volendo continuare il nostro percorso comparativo, così come appena avvenuto per esigenze di razionalizzazione di un tollerabile dissenso ideologico nei reati d'opinione, un teleologismo normativo-superiore orientato ad un universalismo di valori fondamentali diffusamente riconosciuti può aiutare a comprendere un analogo processo di democratizzazione delle categorie penalistiche anche sul terreno della motivazione culturale al reato. Si tratta di un ulteriore problema, quello della qualificazione della motivazione culturale al reato, che, emerso fortemente nei processi di globalizzazione economico-culturale caratterizzanti le trasformazioni delle società occidentali contemporanee, ha imposto una riflessione di carattere più strettamente penalistico per comunità strutturalmente polietniche. In esse, come pure già avvenuto per esigenze continentali del passato, le difficoltà di convivenza tra uomini appartenenti a diverse culture ha fatto emergere il valore da attribuire alla allegazione di un imputato il quale, nella realizzazione di un reato magari, poi, scopre che, secondo criteri normativi propri della cultura del gruppo di origine, esso si concretizza in un comportamento che non è avvertito come tale, in quanto meno grave ovvero addirittura lecito⁵⁷.

⁵⁴ Cfr. G. Piffer, *In tema di istigazione a delinquere*, in *Jus* (1977) 435

⁵⁵ Per i dovuti approfondimenti cfr. Sessa, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, cit., 35 ss.

⁵⁶ Per una visione dei limiti normativo-superiori offerti da una lettura funzionale all'integrazione sociale della sanzione penale cfr. la lucida intuizione di Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli 1992, passim e spec. 231 ss.

⁵⁷ Ci sia consentito rinviare anche per questo tema ad una sua trattazione assiologicamente orientata secondo quanto da noi sostenuto in Sessa, *Cittadinanza espansiva, politiche di integrazione e motivazione culturale al reato: profili storico-domatici e di politica criminale*, in *Ind. pen.* (2014) passim e spec. 487 ss.; per una definizione di reato culturalmente motivato resta ancora valido il riferimento a C. De Maglie, *Culture e diritto penale. Premesse metodologiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (2008) 1115 s.

Ecco che, allora, si afferma, così, il dilemma della regolamentazione ragionevole, per come in passato affidata a principi di tolleranza, del rapporto tra universalismo dei valori e particolarismo dei diritti locali, in modo tale che, anche nel mondo attuale, il penalista possa essere chiamato a fornire il suo positivo contributo nel verificare la tenuta della criminalizzazione di un fatto. Quest'ultima, infatti, alla luce di una nozione di cultura penalmente rilevante in società complesse, deve muoversi nell'ambito di politiche di integrazione tipiche di una democrazia cosmopolitica di stretta derivazione costituzionale, al punto da non rischiare che il ricorso ad una svalutazione simbolica della sanzione più grave diventi espressione di crisi della sovranità statale⁵⁸.

Ed è proprio il terreno di razionale mediazione tra universalismo dei valori e particolarismo dei diritti che, allora, diventa chiaramente espressione di quel contesto storico-sociale in cui il reato culturalmente motivato ha trovato e trova la sua singolare estrinsecazione, in quanto ricollegabile ad uno stesso comportamento che, da un lato, è in uso perché accettato ovvero incoraggiato, condonato e a volte addirittura imposto presso minoranze etico-religiose, mentre, dall'altro, è considerato penalmente rilevante⁵⁹.

Di fronte alla presa d'atto, dunque, della questione relativa alla gestione della diversità culturale le possibili opzioni di sistema, così come pure nel diritto penale italo-turco, sono fundamentalmente articolate secondo due modelli, quello multiculturalista anglosassone e quello assimilazionista integralista francese⁶⁰, registrando, così, la tendenza ad affrontare tale materia attraverso politiche contingenti che, ispirate da soluzioni altalenanti conducono ora al riconoscimento della diversità, ora a fattori di avversione alla stessa⁶¹.

Si tratta, in verità, di una opzione che, per l'uno e l'altro modello ordinamentale di soluzione della diversità culturale, si presta ad una contaminazione reciproca nell'accoglimento di concezioni formali e sostanziali di uguaglianza le quali, nel prendere atto dell'esistenza di trattamenti differenziati, finiscono per influenzare anche altri livelli di risposta sanzionatoria sussidiaria, oltre il diritto penale, evitando anche atteggiamenti discriminatori quando gli immigrati realizzano reati non culturalmente motivati⁶².

⁵⁸ Sul punto più ampiamente cfr. D. Pulitanò, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino 2010, 37 ss.; F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, 37 ss.; G. Dalla Torre, *Identità religiosa, comunità politica e diritto*, in F. D'Agostino (a cura di), *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*, Torino 1996, 59.

⁵⁹ Sul punto, cfr. A. Bernardi, *Modelli penali e società multiculturali*, Torino 2006, 4; più in generale sui rapporti tra diritto penale e paternalismo cfr. A. Cadoppi, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo continentale e anglo-americana a confronto*, a cura di G. Fiandaca-G. Francolini, Torino 2008, 83 ss.; *Laicità, valori e diritto penale*, a cura di A. Cadoppi, Milano 2010, passim, e spec. 103 ss. e 143 ss.; sulla negazione della funzione promozionale del diritto penale, quale causa di rimozione delle condizioni di eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., e con spiccata sintonia con le coordinate di uno Stato autoritario cfr. E. Musco, *L'illusione penalistica*, Milano 2004, 60; G. Marinucci, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione ed utopia*, in *Quest. crim.*, (1981) 308; nella manualistica per tutti cfr. G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2004, 25.

⁶⁰ Per una compiuta sintesi di tali modelli ordinamentali cfr. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 55 ss.

⁶¹ Cfr. Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., ivi

⁶² Cfr. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 55 ss.; A. Cavaliere, *Diritto penale e politica dell'immigrazione*, in *Crit. dir.* (2013) 29 ss.; E. Lanza, *Gli stranieri e il diritto penale*, Padova (2011) 195; R. Bartoli, *Il diritto penale dell'immigrazione: strumenti di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?*, in *Quest. giust.* 2/2011, 20; F. Viganò, *Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore*, in *Dir. immigr e citt.* 3/2010, 30.

Sono noti, infatti, gli effetti che, con l'irrigidimento di criteri di uguaglianza formale, hanno segnato una politica penale a sfondo forzatamente inclusivo, producendo, nell'ambito di una politica legislativa paternalisticamente "intollerante", un eccessivo rafforzamento delle esigenze di tutela della vittima che, con la corrispondente esaltazione di una logica da tipo d'autore, non solo hanno determinato il fallimento politico-criminale di tipiche tecniche di prevenzione situazionale⁶³, ma hanno portato anche al naturale svilimento delle funzioni normativo-superiori di una pena che, chiamata irrazionalmente a svolgere compiti di simbolica integrazione culturale, si è chiaramente distaccata da quelli più propriamente individuabili nella integrazione sociale di stretta derivazione costituzionale⁶⁴.

Localismo e non neutralità culturale, dunque, hanno rappresentato fattori naturalmente determinanti e concorrenti alla realizzazione di reati culturalmente motivati in senso stretto⁶⁵ che, se su basi multietniche rappresentano un problema già storicamente affrontato e risolto attraverso il richiamo all'istituto delle esimenti⁶⁶, è su basi polietniche che la questione resta ancora aperta, riferendosi proprio alla difficile soluzione alla questione della esatta qualificazione dommatica della motivazione culturale al reato.

Ed è rispetto ad una tale esigenza che, infatti, per come già sopra evidenziato, si è assistito, nelle strategie delle politiche di integrazione culturale, ad una sempre più forte divaricazione tra una

⁶³ Cfr. le suggestive osservazioni di F. Schiaffo, *La privatizzazione della sicurezza nella recente legislazione italiana*, in *Crit. dir.* (2011) 67 ss.

⁶⁴ Ed è forse anche per questo che, opponendosi ad una tale deriva, una giurisprudenza 'cosmopolitica' e teleologicamente illuminata si è sentita investita del compito di recuperare sul piano applicativo quello che pure si andava perdendo sul piano normativo, consentendo così, a seconda del revirement delle maggioranze politiche occasionalmente coinvolte, di avviare ad una legislazione penale ostinatamente simbolica che, pure attraverso forme discutibili di 'reato non punito', ha provveduto a confermare una generale tendenza a sparare nel mucchio, cfr. sul punto le lucide osservazioni di C. Longobardo, *Sistematica e politica criminale: un ritorno, poco auspicabile, all'irriducibilità del binomio?*, in *Crit. dir.* (2002) 387 ss.; per una ragionevole gestione della diversità che impone di non cedere, sul piano normativo, a perverse logiche soggettivistiche per un illecito penale modellato sulla teoria normativa del tipo d'autore, per i necessari rilievi critici cfr. Cavaliere, *Diritto penale e politica dell'immigrazione*, cit., 28 ss. e più in generale, sul diritto penale simbolico, per tutti cfr. M. Pavarini, *La "penitenziarizzazione" della giustizia penale*, in AA.VV., *La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale*, S. Moccia (a cura di), Napoli 1998, 177; S. Bonini, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Ind. pen.* (2003) 491 ss.; nella dottrina tedesca resta ancora fermo il rinvio a M. Voß, *Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur Rationalität von Strafgesetzgebungsakten*, Ebelsbach 1989, passim; W. Hassemer, *Das Symbolische am symbolischen Strafrecht*, in *Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001*, Berlin-New York 2001, 1001ss.

⁶⁵ Per una opportuna classificazione dei reati culturalmente motivati in senso stretto riconducibili alle tradizioni culturali di origine– e in senso ampio– riconducibili a reati artificiali che potrebbero investire anche il cittadino dello stato di accoglienza– cfr. A. Bernardi, *Il fattore culturale nel sistema penale*, Torino 2010, passim.

⁶⁶ È ancora vivo, sul punto, l'inquadramento dommatico del delitto d'onore che, ben oltre l'attenuante dell'art. 587 c.p. abrogato dalla l. 442/1981, consentiva, in termini di inesigibilità, alla prassi giurisprudenziale di risolvere in concreto un deficit di socializzazione su basi multietniche valorizzando le circostanze anormali concomitanti all'agire che, sulla base di un giudizio di natura normativa, portavano al rinvenimento di cause extra-legislative di non punibilità dell'agente incapace di adeguarsi alle pretese ordinamentali legate ad un sistema di valori emergenti. Si pensi, al caso di scuola, deciso dalla Corte di New York nel 1922, riferito alla ragazza siciliana che viene assolta dalla imputazione di omicidio nei confronti degli zii in considerazione della situazione psicologica in cui si trovava al momento del fatto: la ragazza, amante dello zio, veniva dalla zia accusata al giovane marito che, pure lui siciliano, la lasciava e a seguito di ciò, conformemente alla propria mentalità di origine, la nipote si vendicava uccidendo entrambi gli zii cfr. L. Scarano, *La non esigibilità in diritto penale*, Napoli 1948, 48 ss.; G. Fornasari, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova 1990, passim; nella manualistica per tutti cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2004, 370; da ultimo, per interessanti considerazioni in tema di attualizzazione dei rapporti tra il delitto d'onore e le difficoltà relative ai problemi di collegamento con la mobilità delle norme sociali da riferire a processi di inculturazione cfr. W. Hassemer, *Perché punire è necessario*, Bologna 2012, 41 ss.

politica penale normativa di fonte parlamentare, progressivamente refrattaria ad atteggiamenti tolleranti e comprensivi, e una politica penale giudiziaria che, sicuramente più incline a forme di indulgenzialismo multiculturalista, si è lasciata ispirare, anche in Turchia⁶⁷, da una decisa valorizzazione del fattore culturale, anche nella sua variabilità concettuale, come strumento correttivo di una politica criminale da funzionalizzare al recupero del diritto penale nell'ambito di strategie di controllo integrato e rispondenti ai principi tipici di democrazie poste a presidio di una società dei diritti⁶⁸.

Si è trattato, in verità, di immettersi nel solco tracciato da quella prassi giurisprudenziale europea e nordamericana le quali, nel riconoscere alle *cultural defenses* il valore di prova processuale del fattore culturale, sono giunte a fornire le basi per il completamento di un percorso che, orientato alla unitarietà del sapere giuridico, ne avrebbe valorizzato una sua traduzione in istituti di diritto sostanziale assiologicamente orientati: le *criminal defenses*⁶⁹. Tali istituti, infatti, rovesciando gli orientamenti formalisticamente rigorosi di sistemi penali assimilazionisti di stampo francese, si sarebbero caratterizzati per la concretizzazione di strategie orientate all'accoglimento di diversità culturali sostanzialmente tipiche di una democrazia "aperta" che, nel riconoscere il valore superiore della tolleranza laicamente cosmopolitica, non deve temere il confronto per l'affermazione di diritti fondamentali dell'individuo così come riconosciuti dallo stato costituzionale di diritto⁷⁰.

Ma una volta acquisito un tale metodo, tendente alla traduzione della diversità culturale nei fattori di una dommatica penalistica di garanzia, il vero punto da affrontare, allora, sembrava e sembra concentrarsi nella individuazione del contributo che una tale opzione di sistema può fornire al raggiungimento di un ragionevole equilibrio, per come pure evidente anche nel diritto penale turco, tra la attuale possibile oscillazione giudiziaria nella qualificazione di fatti influenzati da quanto sopra evidenziato e le sollecitazioni normative che, con riferimento al valore della certezza del diritto sono, nei sistemi di ispirazione anglosassone, sicuramente mitigate dal vincolo dei precedenti, mentre, nei paesi di *civil law* presentano la necessità di eliminare un problema ancora aperto, vale a dire quello riconducibile ad una formalizzazione della *cultural defense* capace di impedire lo stravolgimento, sul piano applicativo, di istituti di parte generale e di fattispecie di parte speciale⁷¹.

⁶⁷ Il fatto che la giurisprudenza turca possa non riscontrare in un caso storico di omicidio per tradizione una ipotesi di aggravamento applicando una attenuante come quella della provocazione cfr. Alagna, *L'omicidio per onore*, cit., 218; per analoghe problematiche in Italia cfr. E. Napoletano- E. Di Fiorino, *Il contrasto alle forme di accattonaggio nel decreto sicurezza*, in *Giurisprudenza penale web* 2019/2, 1

⁶⁸ Si pensi qui, in via emblematica, alla valorizzazione giurisprudenziale dei problemi di ignoranza legis inevitabile per incapacità a riconoscere il disvalore penale del proprio comportamento in soggetti a forte deficit di socializzazione che potrebbero far venire in rilievo già, ed in assenza di una incapacità a comprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, già un problema di dolo, come pure in via di sintesi si rileva da ultimo nello studio di A. Massaro, *Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di ignoranza legis e coscienza dell'offesa*, Roma 2012, passim, anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

⁶⁹ Per una tale sensibilità cfr. C. De Maglie, *Società multiculturali e scriminanti*, in *Il penale della società dei diritti*, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna, 2010, 69 ss.

⁷⁰ Per i dovuti approfondimenti sugli argomenti a favore e quelli contrari alla formalizzazione della *cultural defense* cfr. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 345ss.

⁷¹ Il problema della formalizzazione della *cultural defense* in Italia è ancora aperto, registrando un difficile equilibrio tra mobilità della prassi giurisprudenziale e assimilazionismo-discriminatorio in norme di fonte parlamentare a vantaggio di un modello intermedio che proietta il fattore motivazione culturale al reato nei principi fondamentali su cui si fonda il diritto penale, cfr. le stringenti osservazioni di C. De Maglie, *Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, Milano 2006, 215 ss.

Ed è proprio per evitare una tale possibile deriva che, pertanto, sembra imporsi una ragionevole influenza di un diritto penale orientato all'universalismo dei valori anche nella gestione della diversità culturale tra legislazione italiana e turca. Solo così, infatti, oltre ad impedire definitivamente il riconoscimento di limiti a restrizioni conservatrici interne, un ordinamento "civile" potrà favorire determinate tutele anche esterne ed essenziali alla articolazione di una democrazia liberale che, secondo le opzioni di una politica criminale propria di uno stato sociale dei diritti, già sul terreno applicativo (*Sein*), ancor prima che in via di riforma (*Sollen*), sia in grado di restituire effettività al sistema e, senza snaturarlo, di promuovere un trattamento sostanzialmente equo per i diversi gruppi che vivono al suo interno⁷².

Volendo procedere, allora, in via analitica, possiamo osservare che, in prospettiva *de iure condito*, e per quanto attiene alla parte speciale della codificazione penale attualmente in vigore in Italia ed in Turchia, il sistema dei precetti ivi contemplati, e per quanto presidiati da precise irrinunciabili garanzie formali e sostanziali della persona, potrebbe recuperare in via ermeneutica il fattore della diversità culturale, qualora l'impianto di tutela lo consenta, ma all'interno di modelli di tipizzazione che, nella valutazione degli elementi normativi della fattispecie, finiscono per storicizzarne l'ambito applicativo in ragione delle rispettive qualificazioni. Esse, seppur provenienti da norme etiche e di costume, investiranno concetti a geometria variabile che, aperti a parametri esterni e oggetto di valutazioni recepite da contesti culturali diversi, si riveleranno pur sempre "ragionevolmente" supportabili da un ordinamento laico e democraticamente liberale in quanto rispettoso dei diritti fondamentali dell'individuo.

Per quanto attiene, poi, alla parte generale della codificazione penale qui oggetto di comparazione, e sempre *de iure condito*, nel confermare la assenza di una norma penale che in via "speciale" disciplini le *cultural defenses*, è possibile rilevare che essa si accomuna, secondo la esaltazione di parametri di eguaglianza formale, alle politiche penali normative di origine parlamentare tipiche dei paesi assimilazionisti⁷³.

Ma, a fronte di un tale atteggiamento, non vi è chi non veda come, ed alla luce di quanto pure sopra già osservato, sul piano della politica penale giurisprudenziale si assiste, mediante una decisa attenuazione della punibilità, ad un atteggiamento indulgenzialista e tollerante che finisce, razionalmente, per riportare il sistema penale complessivo a quello dei paesi di ispirazione multiculturalista. Infatti, senza affidarsi a norme di parte generale che, formalizzando una *criminal defense* una volta per tutte, verrebbero a giustificare un trattamento differenziato per la motivazione culturale al reato di soggetti immigrati, si addivene ad una soluzione che, caso per caso, e orientata da specifiche disposizioni nel trattamento dei problemi di origine polietnica, provveda, ai fini della integrazione nella comunità di accoglienza, a temperare l'indifferenza ovvero l'inasprimento sanzionatorio della diversità culturale nei limiti, così come per la parte speciale, di quei principi che, assecondando istanze di tolleranza solidaristica, sono rinvenibili nella osservanza dei diritti fondamentali garantiti da tutele esterne⁷⁴.

⁷² Per le opportune specificazioni sulle rivendicazioni che i gruppi di minoranza possono avanzare nel proteggere il gruppo stesso da un effetto intragruppo destabilizzante di dissenso interno (rifiuto intragruppo di pratiche e costumi tradizionali) e decisioni esterne (relative ad opzioni economiche e politiche della maggioranza) cfr. W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturalista* (1995), Bologna 1999, 65-68 e pure 265 ss.

⁷³ Riprendendo le osservazioni da noi già proposte in Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., 495

⁷⁴ Sul punto cfr. le puntuali osservazioni di Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 354 ss.

Se, dunque, *de iure condito* un sistema penale orientato a valori normativo-superiori sembra trovare già al suo interno criteri affidabili per una ragionevole gestione della diversità culturale, in prospettiva *de iure condendo*, poi, le possibili proposte di riforma ipotizzate possono sintetizzarsi in una articolazione che pure può seguire due direttrici fondamentali: la prima, attiene alla introduzione di nuove figure di parte speciale, così come avvenuto in Italia per l'art. 583 bis c.p.⁷⁵; la seconda, invece, è riferibile alla ristrutturazione di istituti di parte generale che, al momento, però, ed anche rispetto alla prima, resta una pura opzione teorica.

L'idea ondivaga che accompagna le soluzioni di parte speciale, infatti, riproponendo, secondo pure quanto sopra già sottolineato, la contrapposizione di un multiculturalismo prasseologico verso un assimilazionismo discriminatorio a base normativa, frena e fa da contraltare alla introduzione di ipotesi "speciali" di parte generale che, ora ispirate alla esclusione e alla graduazione dell'illecito (scriminanti speciali), ora alla rinuncia e alla graduazione della punibilità (imputabilità, quasi scusanti e attenuanti speciali), vengono pur sempre a riferirsi a soluzioni che, tentando di dare una veste formale alle *cultural defenses*, mirano a promuovere una differenziazione strutturale nella disciplina penalistica del fattore culturale, non senza, tuttavia, alimentare riserve e perplessità sulla applicazione di criteri personalistici da ricondurre a razionalità⁷⁶.

Proprio per questo, allora, lontani dal legittimare nella materia che qui ci occupa un discutibile paternalismo tipico di uno stato identitario e teso alla consacrazione di un sottosistema penale strumentalmente (in)differenziato, viene a riaffermarsi, con il conforto anche di una prassi ormai consolidata, quella tendenza che, richiamando, ancora una volta, ad un sano realismo, porta a concludere che la soluzione al problema, più che in norme *ad hoc* di parte generale e speciale, deve essere ricercata nelle pieghe delle norme penali vigenti⁷⁷.

Infatti, data la impossibilità di riforme indulgenzialiste, se non affidate pur sempre alla emotività del momento⁷⁸, è proprio il riferimento a norme penali vigenti che continua a conservare il non trascurabile pregio di prestarsi ad una loro "ragionevole" permeabilità alla rilevanza penale del fattore culturale, destinato, così, a temperare in se stesso la sua forte connotazione soggettivistica e la sua estrema indeterminatezza.

Ed è solo facendo propria una tale impostazione che, allora, tanto il sistema penale italiano quanto quello turco si riveleranno in grado, finalmente, di recuperare una valutazione del fattore culturale aperta a soluzioni che, nel caso concreto, non solo possono evitare di mettere in crisi gli effetti criminal-pedagogici normativamente riconosciuti alla stessa sanzione penale, ma che, anche mediante una fedele applicazione dei principi di eguaglianza sostanziale e ragionevolezza, sapranno soprattutto promuovere nel diritto penale della tolleranza una omogeneità di trattamento tra cittadini ed imputati con *deficit* culturale, ogni volta in cui ci si assicurerà che verso gli stessi siano stati adempiuti obblighi solidali di (in)formazione e, quindi, di inculturazione capaci di conciliare il rispetto della stessa

⁷⁵ Per una lettura critica di una tale opzione di politica criminale di dubbia razionalità cfr. Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., 491 in nota; nella manualistica cfr. Bartoli – Pelissero – Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., 104 ss.

⁷⁶ Cfr. ancora le osservazioni, anche con i riferimenti bibliografici a sostegno, in Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., 496

⁷⁷ Cfr. Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., passim

⁷⁸ Si pensi in Italia alla abrogazione del delitto d'onore ed in Turchia il ritorno per esso a forme aggravate quali espressione di una politica criminale lontana dalle istanze garantiste della persona.

diversità culturale, da riferire ad un agente modello in concreto⁷⁹ nel rispetto della uniformità e credibilità del sistema⁸⁰.

Fedeli alle considerazioni iniziali, dunque, l'analisi di cui sopra è il risultato consequenziale di quella chiara opzione di metodo che, con il deciso rifiuto di quell'agnosticismo e relativismo valorativo imposto da nazionalismi e radicalismi, si propone di assurgere a fondamento di un diritto penale in grado di superare l'idea di tutela dell'identità culturale della maggioranza per aprirsi ad un'eguaglianza sostanziale che, nella sua funzione di parametro di ragionevolezza, tipicamente espressione delle democrazie pluraliste del nostro continente orientate alla cultura della diversità e della tolleranza, sia capace di verificare la reale potenzialità di un "diritto alla propria cultura" che non metta in crisi i valori fondamentali dell'individuo⁸¹.

Il riferimento qui è, evidentemente, alla affermazione di quella democrazia cosmopolitica che, legittimando una pretesa universalità dei precetti di uno stato costituzionale di diritto, sia capace di individuare un *Kern* normativo di marca multiculturalista in grado di aprirsi, da un lato, a ragionevoli differenziazioni culturali, e di opporsi, dall'altro, alla delimitazione dell'universalismo dei diritti umani, il cui necessario riconoscimento deve avvenire, anche in contesti culturali diversi da quelli di origine, con la finalità di garantire una uguale tutela agli appartenenti a culture diverse⁸².

Cittadini e non cittadini, allora, sono destinati a trovare il punto per una civile e ragionevole ricomposizione di una loro eventuale diversità culturale nella universalità dei diritti fondamentali, per cui il riconoscimento del particolarismo nel multiculturalismo (fattore polietnico) diventa possibile solo come aspetto che si proietta nell'universalismo dei diritti umani, vale a dire di un diritto alla diversità di entità culturali in individui aventi uguale dignità⁸³.

Il multiculturalismo, così, assurge legittimamente a banco di prova per l'affermazione di quella pretesa all'universalismo anche per quel nucleo di precetti penali che, nei limiti dei principi di laicità e tolleranza, riducono la loro criminalizzazione su pratiche che, ragionevolmente adattate dalla prassi, possono rivelarsi capaci di superare una comune idea elementare di umanità⁸⁴.

Breve: globalizzazione e multiculturalismo portano la società a convivere con istanze diversissime in virtù delle quali il moltiplicarsi dei particolarismi tende ad incrementare, in una democrazia costituzionale "aperta", quello spirito di tolleranza che, da solo, è in grado di assicurare la ragionevole coesistenza di diversità uguali, per individui finalmente garantiti nella loro identità e nei loro diritti fondamentali irrinunciabili, come quello ad una "propria cultura"⁸⁵.

⁷⁹ Sull'agente modello come parametro di ragionevolezza anche in questa materia cfr. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 413 ss.

⁸⁰ Per gli opportuni richiami a sostegno di un tale assunto cfr. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 413 ss., e spec. 470 ss.; C. De Maglie, *Società multiculturali e diritto penale*, cit., 83 ss.; Bernardi, *Il fattore culturale nel sistema penale*, cit., 105 ss.

⁸¹ Solo individuando nella tolleranza il principio essenziale degli Stati moderni, come condizione per assicurare una convivenza umana nella giustizia e nella libertà, tanto che l'unanimità della maggioranza non legittima comportamenti che in nome di una determinata cultura attentino all'esercizio di diritti fondamentali dell'individuo, cfr. più ampiamente O. Höffe, *Globalizzazione e diritto penale*, Torino 2001, 118-119.

⁸² Cfr. le stringenti osservazioni di Bernardi, *Modelli penali*, cit., 36 ss.

⁸³ Sulla dignità come diritto ad avere diritti cfr. per tutti H. Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1951), Torino 2004, passim.

⁸⁴ Cfr. Bernardi, *Modelli penali*, cit., 38.

⁸⁵ Cfr. Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., 479 ss.

In un tale contesto sistematico, allora, anche il “diritto penale della tolleranza” è chiamato, nella legislazione penale italiana come in quella turca, ad uno sforzo di razionalità che, nella sintesi tra istanze multiculturaliste e assimilazioniste, si faccia espressione di una equilibrata ricomposizione dei particolarismi in una accettabile convivenza sociale in cui, tuttavia, lontano dall’assolutizzare comportamenti che per fattori culturali attentano a diritti fondamentali degli individui, si pervenga ad affidare alla permeabilità degli istituti penalistici vigenti i casi dubbi. E su di una tale strada, allora, risulta più facile comprendere come anche una “giurisdizione sensibile alla cultura”⁸⁶ e capace di comprendere le ragioni degli altri sarà così chiamata razionalmente ad assicurare al diritto penale, nel pieno rispetto di regole di sussidiarietà e di uguaglianza/ragionevolezza, la capacità di metabolizzare i fallimenti delle più generali politiche di inclusione, senza che queste investano il piano oggettivo del tipo di illecito e quello soggettivo del tipo d’autore quale risultato di una illegittima pretesa al rispetto di non universali regole giuridiche di civiltà⁸⁷.

4.- *Facit.*

Ed ecco che, in via di sintesi ed alla luce di tutte le considerazioni appena sopra svolte, è possibile, dunque, fondatamente ritenere come, anche attraverso una compiuta riflessione comparatistico-domatica sugli istituti di riferimento, una penalistica “civile” che si orienti alla tutela razionale del dissenso e della integrazione culturale non può prescindere da qualificate politiche di tolleranza laicamente orientate da valori normativo-superiori. Questi ultimi, accomunati da una evidente funzione di garanzia votata ad assicurare disobbedienza civile ed identità “cosmopolitica” devono progressivamente animare, per quanto pure da noi evidenziato, le estrinsecazioni di una politica generale espressione di strategie in linea con le articolazioni di una sovranità democratica che, di volta in volta, le caratterizzerà.

In un tale contesto, allora, appare altrettanto innegabile il contributo che anche una dommatica penalistica di garanzia può offrire alla razionalizzazione di un sistema che, nella sua articolazione in norme finalizzate al radicamento di quelle basi democratiche di uno stato costituzionale di diritto, giunge a fondare una legittima pretesa alla ragionevole condivisione di universali regole di civiltà. Queste ultime, infatti, devono muoversi all’interno di politiche di libertà e di integrazione sociale che, sotto la spinta di un diritto penale “tollerante” e tipico di una democrazia cosmopoliticamente “aperta”⁸⁸, perché tesa ad affermare se stessa, sono chiamate ad accompagnare il percorso evolutivo di una persona come risultato di un progetto di inclusione socio-politica.

Solo così, dunque, lontano da asettici meccanismi di attribuzione, un tale progetto ordinamentale si presenterà come l’esito di un percorso, anche giurisprudenziale, non solo libero da formalistiche logiche attributive ed acquisitive, ma anche capace di temperare il diritto alla pluralità di pensiero ed

⁸⁶ Che non in via di supplenza, ma fedele al principio di uguaglianza, pretende dai giudici il rispetto di criteri di razionalità, trasparenza e controllabilità della decisione attraverso la motivazione cfr. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 473; nel diritto penale turco v. supra par. 2.1.

⁸⁷ Più ampiamente cfr. Bernardi, *Modelli penali*, cit., 128 e 129

⁸⁸ Valorizzando, così, pienamente il principio di eguaglianza sostanziale nella sua funzione di parametro di ragionevolezza, e favorendo, inoltre, una consapevole adesione alle regole culturali e civili di un gruppo di accoglienza cfr. Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., 500; sul piano del metodo l’assunto affonda le sue radici in quanto lucidamente sostenuto da C. De Maglie, *Culture e diritto penale. Premesse metodologiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (2008) 1114 s.; e più in generale da Ferrajoli, *Per un costituzionalismo della Terra*, cit., passim

alla dignità individuale nell'ambito di un processo di tollerabile "disordine" ovvero di "assimilazione culturale volontaria" in cui la persona possa sempre ritrovare come garantita, nella diversità, la "propria" identità⁸⁹.

Abstract.- Il 9 novembre del 1989 la Germania trova la forza storica di riscattare l'ondata antisemita della notte dei Cristalli avvenuta 60 anni prima, nel 1938. Da quel momento, a parte il suo evidente significato politico, l'evento non ha segnato il semplice crollo di un muro, ma con esso l'occasione storica per una rivisitazione nel dialogo tra parti opposte del mondo. Il nord ricco rispetto al sud povero lasciava spazio, infatti, ad una dialettica tra oriente ed occidente che, non più in senso verticale, ma in senso orizzontale avrebbe segnato le sorti del mondo da lì in avanti. Ed alla stregua di ciò, e da allora in avanti, non tutto diventava più così empiricamente verificabile, dal momento che lo scontro tra culture trovava proprio nella indeterminatezza della lotta al terrorismo la sua ragione di "mobile" contrasto in nome di uno strumentale uso politico del diritto, laddove solo il recupero di un metodo democratico, in luogo di una violenza di sistema – si pensi all'abbattimento delle Torri Gemelle -, avrebbe potuto segnare nel tempo, e nell'ambito di un diritto della Terra, l'auspicabile affermazione di valori universalmente condivisi, e non eticamente imposti. Sulla base di una tale premessa, dunque, il problema della definizione della responsabilità penale tra oriente ed occidente porta evidentemente a confrontarsi con la capacità di un metodo che, nella sua verifica rispetto alla comparazione tra diritto penale turco ed italiano, fa della disobbedienza civile e della motivazione culturale al reato i possibili terreni di verifica della tenuta (anti)democratica di un sistema razionale di controllo mediante il ricorso ad una sanzione più grave solo così definitivamente sottratta ad una sua pur sempre possibile deriva promozionale-etizzante dal carattere (tendenzialmente) autoritario in ossequio a funzioni, rispettivamente, manifeste ovvero latenti costantemente in agguato e lontane da una penalistica razionale, "civile" ed effettiva per quanto espressione di un costituzionalismo universale di una democrazia "aperta".

On November 9, 1989, Germany found the historical strength to redeem itself from the wave of antisemitism unleashed during the Night of Broken Glass, which had taken place sixty years earlier, in 1938. From that moment on, apart from its obvious political significance, the event did not simply mark the fall of a wall, but rather the historical opportunity for a renewed dialogue between opposing parts of the world. The divide between a wealthy North and a poor South gave way, in fact, to a dialectic between East and West which, no longer vertically but horizontally, would shape the destiny of the world thereafter. And from that point forward, not everything remained empirically verifiable, since the clash of cultures found its *raison d'être* precisely in the indeterminacy of the fight against terrorism, whose politically instrumental use of law became the ground for a shifting conflict—where only the recovery of a democratic method, in place of systemic violence – one may think of the collapse of the Twin Towers – could, over time, and within the framework of a "law of the Earth," pave the way for the desirable affirmation of universally shared values, rather than ones ethically imposed. On the basis of such a premise, therefore, the problem of defining criminal responsibility between East and West necessarily leads to an examination of the capacity of a method which, when

⁸⁹ Riprendendo e sistematizzando quanto già affermato in Sessa, *Cittadinanza espansiva*, cit., ivi

tested against the comparative analysis of Turkish and Italian criminal law, identifies civil disobedience and cultural motivation for the offense as potential grounds for assessing the (anti)democratic resilience of a rational system of control—where the recourse to harsher punishment can only thereby be definitively shielded from the risk of a promotional-ethical drift of a (tendentially) authoritarian character, in deference to functions, whether manifest or latent, constantly looming and yet far removed from a rational, “civil,” and effective criminal law—an expression of the universal constitutionalism of an “open” democracy.